

	Ansamblul Trăistuta Via Marzano 11, 26100 Cremona – Italia C.F. 93063630193 Tel. 0039 389 009 8040 e-mail ansamblul_traistuta@gmail.com
---	---

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 17.02.2024

Il giorno 17.02.24 è stata convocata la Riunione dell'Assemblea dell'Associazione "Ansamblul Trăistuta" alle ore 14.00 in prima convocazione ed alle ore 16.00 in seconda convocazione.

Presso la sala Forum del Terzo Settore VIA SPECIANO NR. 2 CREMONA si è riunita l'Assemblea dei soci alle ore 16 (seconda convocazione) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura ed approvazione del Verbale del Consiglio Direttivo;
- 2) Chiusura e Reso Conto Progetti 2023 dell'Associazione;
- 3) Ratifica del Bilancio 2023;
- 4) Bilancio preventivo 2024;
- 5) Quote sociali 2024
- 6) Ratifica ed approvazione del completamento revisione del Nuovo Statuto**
- 7) Accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci;
- 8) Accettazione delle domande di dimissioni di alcuni soci;
- 9) Progetti 2024: Spettacolo Martisor, Culture in Dialogo, Serate a Tema, Festival, ...
- 10) Ratifica nuove cariche;
- 11) Varie ed eventuali.

In seconda convocazione sono presenti, fisicamente 18 soci e per delega 4 soci, quindi 22 soci su un totale di n. 34 soci iscritti.

I quorum richiesti dallo Statuto per la valida costituzione dell'Assemblea Straordinaria sono pertanto rispettati.

Presiede l'Assemblea la signora Pislariu Ecaterina nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione la signora Amaximoaiei Eugenia nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

- 1) La segretaria dell'Associazione, Amaximoaiei Eugenia dà lettura al Verbale del Consiglio Direttivo tenutosi il 16.02.2024. Hanno preso conoscenza e hanno approvato per alzata di mano tutti i soci presenti.
- 2) Chiusura e Reso Conto Progetti 2023 dell'Associazione;
Sono state presentate in dettaglio tutte le spese sostenute durante l'anno 2023.
Approvato in unanimità.
- 3) Viene presentato il Bilancio economico per l'anno 2023.
Approvato in unanimità
- 4) È stato presentato il Bilancio preventivo per l'anno 2024 dove si parla dei possibili ingressi e delle spese imminenti all'attività dell'Associazione.
Approvato in unanimità.
- 5) Viene riportata all'attenzione di tutti la necessità di versare la Quota sociale di euro 50 di ciascun socio entro la fine del mese di febbraio dell'anno in corso per poter proseguire con le attività.
Approvato in unanimità.



Ansamblul Trăistuta

Via Marzano 11, 26100 Cremona – Italia

C.F. 93063630193

Tel. 0039 389 009 8040

e-mail ansamblul.traituta@gmail.com

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017

- 6) Interviene il Presidente, Pislariu Ecaterina, il quale spiega ai soci la ragione che ha portato l'Associazione a valutare l'adozione di un **Nuovo Statuto**. Il Presidente, dopo aver dato lettura alle modifiche adottate, richiede all'Assemblea di discutere e approvare il nuovo Statuto. Al termine dell'intervento il Presidente chiede all'Assemblea di approvare il nuovo Statuto. L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 22, voti contrari 0.
- 7) Sono state ammesse con unanimità di voti tutte le 12 richieste dei nuovi soci.
- 8) Sono state accettate in unanimità tutte le dimissioni presentate.
- 9) - 18 febbraio Culture in Dialogo Ore 14.00 Museo Archeologico
- 28 febbraio 11.15 Cremona 1. Proposte per partecipare in trasmissione
- Invitato Marco Urbani- I viaggi di Settembrino.
- 2 Marzo- spettacolo Martisor e Festa della Donna.
- 10 Marzo – spettacolo Parma
- Culture in Dialogo. Quest'anno 2 incontri 18 febbraio e 11 maggio
- Giovedì d'estate
- Serate a Tema.
- Nuovi progetti con Departamentul Romanilor de Pretutindeni (Governo Rumeno)
Approvati tutti i progetti in unanimità.
- 10) Non ci sono nuove cariche
- 11) Null'altro da aggiungere.

Esauriti tutti i punti dell'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.
Il presente Verbale e l'allegato Statuto, che ne è parte integrante, verranno registrati presso l'Agenzia delle Entrate a cura del Presidente o suo delegato entro i termini stabiliti da legge.

Il Segretario, Amaximoaiei Eugenia

Il Presidente, Pislariu Ecaterina

- 7 MAR. 2024

REGISTRATO A CREMONA IL AL N° 232 SERIE 3

VERSATI € 200,00 Duecento/00

IDENTIFICATIVO TELEMATICO TM2246000232000RH



2

PER DELEGA DEL DIRETTORE

L'IMPIEGATO PREPOSTO
M. CARLO GARRUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Denominato

“Ansamblul Trăistuța” – A.P.S.

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito in Cremona l'ente del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale denominato **“Ansamblul Trăistuța” – A.P.S.** di seguito indicato con il termine “associazione”.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di pluralismo, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di CREMONA, via Marzano 11. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del presente statuto.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa. In base alle sue regole stipula, altresì, un regolamento interno che ne parte integrante.
4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per diffondere la cultura, i costumi, le tradizioni, la storia, l'arte della Romania e promuovere il dialogo e il reciproco scambio di esperienze tra la comunità Rumena quella italiana locale e le etnie presenti nel territorio.

Art 4 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale rappresentate da:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 D. Lgs 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art 5 D. Lgs 117/2017.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- a) - organizzare attività ludico motorie, musicali artistiche ricreative come ad esempio corsi di canto, teatro, danza, cucito e cucina volti a trasmettere e diffondere la cultura e le tradizioni rumene tra i più giovani.
- b) - organizzare eventi, spettacoli, mostre e altre iniziative che promuovono scambi culturali con le altre Etnie e con la stessa Comunità Italiana locale.
- c) - organizzare corsi di formazione in informatica, lingue, corsi di primo soccorso, pittura.

3. L'associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure

dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. La domanda di ammissione che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, e il Regolamento e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di assenza di carichi pendenti e di procedimenti penali in corso;
- l'autorizzazione del trattamento dei dati personali, immagini, foto e video.

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i trenta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.
7. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun socio ha diritto:
 - a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali;
 - d) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.
3. Ciascun socio il dovere di:
 - a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
 - c) di non arrecare danno all'Associazione;
 - d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività

associative

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il mese di febbraio.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione o per espulsione.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento Interno e dalle decisioni deliberate ed approvate dagli Organi Sociali può essere escluso e/o espulso dall'Associazione perdendo oggi diritto e contestualmente obbligato a restituire immediatamente ogni bene o materiale associativo in suo possesso.

4. L'esclusione e/o espulsione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto

5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

6. Il provvedimento di esclusione e/o espulsione deve essere comunicato entro 7 (sette) giorni dalla decisione per iscritto al socio e deve essere motivato.

7. In ogni caso il provvedimento di esclusione e/o espulsione dall'Associazione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme ancora dovute all'Associazione.

8. I soci esclusi o espulsi potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo inviando apposito ricorso entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento al Collegio dei Probiviri, dove costituito, ovvero all'Assemblea. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale esclusione o espulsione.

9. Il socio ricorrente esporrà le proprie ragioni e il Collegio dei Probiviri o l'Assemblea potranno valutare ed eventualmente deliberare la revoca del provvedimento di esclusione o espulsione con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

- a) da un'Assemblea
- b) da un Consiglio Direttivo
- c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
- d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge
- e) Il collegio dei probiviri

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.

4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo

sociale.

5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- b) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- i) approva eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;

- j) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - l) Nomina il collegio dei probiviri
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera-o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, o mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
10. I soci sottoposti provvisoriamente a provvedimenti disciplinari ed amministrativi non hanno potere di voto e quindi devono astenersi dalle deliberazioni dell'Assemblea
11. Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche gli aspiranti soci con particolari requisiti, o eventuali professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di

rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 10 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'Associazione
- b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi
- c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale
- d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente

dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti

- e) approva o rigetta le domande di ammissione
- f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
- g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
- h) la dichiarazione di assenza di carichi pendenti e di procedimenti penali in corso;

l'autorizzazione del trattamento dei dati personali, immagini, foto e video.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione ed in sua mancanza da uno dei consiglieri scelto al momento.
4. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione del consigliere per cooptazione chiedendone all'Assemblea la convalida nella prima riunione valida. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria procedere al suo rinnovo.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle e quando abbia ricevuto apposita delega dal presidente stesso.
2. Il Vicepresidente:
 - a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.
 - b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.
4. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.

Art. 18 - Il Segretario e il tesoriere

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.
2. Il Segretario raccoglie le quote sociali ad assicurative dei soci aderenti e si preoccupa di archiviare le loro domande di ammissione nell'apposito Registro dei Soci.

4. Il Segretario provvede di concerto con il Presidente ed il Vicepresidente alla gestione Organizzativa ed Amministrativa dell'Associazione.

5. Il Tesoriere dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni ed è rieleggibile. Egli cura materialmente la gestione economica dell'Associazione in ossequio alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo. E' incaricato delle riscossioni delle entrate, della custodia delle quote di adesione e degli altri contributi. E' incaricato della tenuta dei Libri Sociali Contabili, nonché di predisporre insieme al Consiglio Direttivo i rendiconti preventivi ed consuntivi dell'Associazione. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, ovvero dal Presidente

Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

Art. 20 – Collegio dei Probiviri

L'Assemblea dei soci potrà eleggere se lo riterrà opportuno un Collegio dei Probiviri composto da 3(tre)

membri scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica per la durata di 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili. Il Collegio è presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi. Esso giudicherà "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Avverso il giudizio del Collegio, sarà possibile ricorrere al Giudice Ordinario.

Art. 21 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.
- e) I libri della contabilità

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici e privati

- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
 - d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
 - e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
 - f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale
 - g) altre entrate espressamente previste dalla legge
 - h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti
2. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 23 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017 qualora emanato.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle

attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4

degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Presidente

Pislariu Ecaterina



Segretario

Amaximoaiei Eugenia

